

ACR



22468-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 18/04/2018

EMANUELE DI SALVO
UGO BELLINI
LOREDANA MICCICHE'
DANIELE CENCI
FRANCESCA PICARDI

- Presidente - Sent. n. sez.

837/18

REGISTRO GENERALE
N.48285/2017

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EUROCOS S.N.C. DI ZANIN GIAN ANTONIO

avverso la sentenza del 10/03/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI

che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Venezia il 10 marzo 2016, in riforma della sentenza del 5 febbraio 2014 del Tribunale di Vicenza, con la quale Gian Antonio Zanin, legale rappresentante della s.n.c. Eurocos, era stato riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose gravissime in danno del dipendente Kajic Rade, precipitato il 5 agosto 2008 nel vuoto da un'altezza di più di sei metri, con violazione della disciplina antinfortunistica, e condannato alla pena di giustizia, con condanna della società Eurocos a sanzione pecuniaria ai sensi degli artt. 10 e ss. del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato Gian Antonio Zanin, confermando nel resto (la sentenza è passata in giudicato il 16 ottobre 2016 nei confronti dell'imputato Zanin).

2.Ricorre per la cassazione della sentenza la società in nome collettivo Eurocons di Gian Antonio Zanin, che si affida a due motivi, con i quali denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo

2.1. Sotto il primo profilo, la società Eurocons censura violazione degli artt. 8, comma 1, lett. b), e 25-*septies*, comma 3, del d. lgs. n. 231 del 2001, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost. per insussistenza e/o omesso accertamento della sussistenza dell'illecito amministrativo di lesioni gravi posto in essere con violazione della disciplina antinfortunistica addebitato alla società Eurocos e mancanza assoluta e/o difetto di motivazione al riguardo.

La sentenza impugnata, ad avviso della società ricorrente, oltre a dichiarare la prescrizione nei confronti dell'imputato – persona fisica, si sarebbe limitata a confermare la condanna dell'ente ex d. lgs. n. 231 del 2001, senza, tuttavia, spiegare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato colposo presupposto, malgrado la contestazione operata dalla difesa, tramite l'appello.

Si richiama al riguardo il precedente di Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013.

2.2. Con l'ulteriore motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 5, comma 2, del d. lgs. n. 231 del 2001, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost. e difetto assoluto di motivazione quanto alla – si ritiene illegittima – omissione dell'esclusione della responsabilità dell'ente per avere il rappresentante Gian Antonio Zanin agito esclusivamente nell'interesse proprio.

Ad avviso della società ricorrente, infatti, risulterebbe *«dalla stessa motivazione dell'impugnata sentenza d'appello che intercorse un accordo autonomo tra il sig. Schizzarotto, proprietario del capannone, ed il sig. Zanin a titolo personale per l'esecuzione di un intervento sulla copertura del fabbricato, al di fuori del contratto di appalto concluso tra lo Schizzarotto e la Eurocos. Nessuna prova è stata acquisita circa un eventuale interesse e/o vantaggio in*

capo ad Eurocos con riferimento all'esecuzione di siffatto intervento di sostituzione delle lastre in eternit [...] La motivazione espressa nell'impugnata sentenza è apodittica e insufficiente», non essendosi nemmeno tenuto conto – si evidenzia – da parte dei Giudici di merito che la società in questione è un'impresa edile a conduzione familiare, di cui sono soci Gian Antonio Zanin e la moglie, Antonella Fontana, all'insaputa della quale, verosimilmente, l'imputato si sarebbe accordato con Schizzarotto (pp. 9-10 del ricorso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per la ragione di cui appresso.

Quanto al primo profilo di impugnazione, la Corte di appello, in effetti, a fronte della contestazione circa l'an della responsabilità svolta con l'appello, ha omesso di spiegare le ragioni fondanti la penale responsabilità dell'imputato, cui è strettamente connessa la posizione della società ricorrente, per passare, senza tuttavia previamente procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa dell'ente, ad affrontare il tema dell'aver agito o meno l'imputato nell'interesse della società (p. VIII della sentenza impugnata), sicché non risulta essere stato rispettato il principio puntualizzato da Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla ed altri, Rv. 255369, di cui occorre fare applicazione, secondo il quale «*In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b) D.Lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato*».

Resta assorbito l'aspetto ulteriore oggetto di ricorso.


2. Consegue la decisione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso il 18/04/2018.

Il Consigliere estensore

Daniele Cenci


Il Presidente

Emanuele Di Salvo


Depositata in Cancelleria

Oggi.

21 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Patricia Ciorra
